

BONUS EDILIZI CONTRATTI EDILIZIA: OBBLIGO DI APPLICAZIONE E INDICAZIONE IN FATTURA

Gentile Associato,

a partire dai lavori avviati successivamente al **27 maggio 2022** di importo superiore a 70.000 euro sarà necessario riportare il contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture elettroniche emesse, al fine di poter usufruire dei bonus edilizi.

Il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia di importo superiore a 70.000 euro sono infatti subordinati all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quali sono i contratti collettivi da indicare?

- I contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile "stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono tre:
- il CCNL edilizia industria PMI firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore;
- il CCNL edilizia artigianato firmato (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claii) e dai sindacati;
- il CCNL edilizia industria e cooperative firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e organizzazioni sindacali.

Quali sono gli incentivi interessati?

- Art. 119 D.L. 34/2020 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
- Art. 119-ter D.L. 34/2020 - Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
- Art. 120 D.L. 34/2020 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
- Art. 121 D.L. 34/2020 - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
- Art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 conv. L. 90/2013 - Bonus mobili
- Art. 1, c. 12 L. 205/2017 - Bonus verde
- Art. 1, c. 219 L. 160/2019 - Bonus facciate

Quali sono i lavori edili interessati?

I lavori edili interessati dagli incentivi sono quelli riportati nell'allegato X al D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro. In specie: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per le verifiche circa la corretta applicazione del contratto collettivo applicato, l'Agenzia delle Entrate si avvale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

I soggetti deputati ad apporre il visto di conformità dovranno verificare tra gli altri anche questi nuovi obblighi: indicazione del contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e sulle fatture elettroniche.

Esempio di indicazione in fattura:

...

Ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43bis L. 234/2021, si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione dei lavori è il seguente: _____

Ricordiamo anche che:

- ✓ per i lavori pubblici e
- ✓ per i lavori privati con valore dell'opera uguale o superiore a €. 70.000

per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021 si applica il DURC di congruità, volto a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori.

Il fine della norma è di mantenere sul mercato del lavoro le sole aziende che operano nella legalità e che risultano regolari con il versamento dei contributi dovuti.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro